



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

| Determinazione Dirigenziale |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| N. 2012                     | di data 10/09/2026 |
|                             |                    |

**Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O ADULTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CASA SOGGIORNO. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. ACCOGLIMENTO DOMANDE; DICHIARAZIONI DI DECADENZA. PERIODO DI LUGLIO 2026**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6, alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

atteso che questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e che non siano economicamente autosufficienti, assume, a seconda dei casi, la copertura totale o parziale della quota alberghiera della retta di ricovero;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 con la quale vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi a partire dal 01.06.2019;

preso atto che con deliberazione della Giunta comunale 19.10.2000 n. 1340, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta comunale 10.12.2012 n. 342, sono state definite le modalità di concorso alla spesa retta per i cittadini assistiti in RSA per ricoveri temporanei su posti a rotazione;

considerato che questa Amministrazione emette impegnativa di pagamento per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA e in Casa di soggiorno su posti fissi, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che con propria determinazione n. 183 di data 24.01.2026, esecutiva, è stata autorizzata per l'anno 2026 la spesa per il pagamento delle rette relative ai soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenuto conto della capacità contributiva del medesimo, correlata alla presenza di eventuali donatari ed alle condizioni economico-patrimoniali dei familiari;

viste le richieste di intervento economico presentate nel mese di LUGLIO 2026;

considerate le richieste rispetto alle quali è stato valutato che sussistono i requisiti e le condizioni per l'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sulla base dei suindicati criteri approvati dalla Giunta comunale, come dettagliato nell'allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dalla sottoscritta Dirigente del Servizio welfare e coesione sociale forma parte integrante ed essenziale della determinazione. Nel prospetto sono specificati, per ogni utente inserito in via definitiva: la decorrenza dell'intervento economico del Comune, le entrate dell'ospite che la struttura di ricovero è tenuta ad incassare mensilmente, l'eventuale diritto dell'interessato alla quota mensile di euro 120,00 per le strette esigenze personali, eventuali note.

atteso che la misura dell'intervento economico del Comune è determinata dalla differenza tra la retta mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e le entrate dell'ospite che la RSA è tenuta ad introitare;

rilevato che la situazione economico-patrimoniale degli utenti inseriti in via definitiva indicati nell'allegato n. 1 potrà variare nel tempo (essenzialmente a seguito di modifiche degli importi delle pensioni, maturazione del diritto all'indennità di accompagnamento o ad altra pensione, venir meno del diritto alla quota mensile di euro 120,00), fintantoché ciò non comporti il venir meno della necessità dell'intervento economico del Comune;

rilevato che, sempre secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93, per gli inserimenti definitivi vengono interpellati anche eventuali donatari e gli stretti familiari dell'ospite, e pertanto l'accertamento delle eventuali entrate è demandato all'atto della riscossione, imputandole al capitolo 30454 con riferimento al P.E.G. 2026 – 2028;

esaminate le situazioni degli ospiti in RSA di cui all'allegato n. 2, di data odierna, soggetto a privacy, che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, e rilevato che, a seguito della modificazione delle condizioni economico-patrimoniali, la mutata capacità contributiva dei medesimi ospiti ne ha comportato l'autonomia economica, senza più la necessità di un intervento del Comune per il pagamento della retta di ricovero.

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-

2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 01.10.2025 n.116/2025, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di accogliere le richieste di intervento economico presentate nel mese di LUGLIO 2026 dalle persone inserite in RSA indicate nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare la decadenza dall'intervento economico da parte del Comune rispetto alle persone inserite in RSA per le quali, a seguito di modificazione delle condizioni economico-patrimoniali, la capacità di contribuzione ha comportato l'autonomia economica, senza più la necessità di intervento da parte del Comune, come dettagliato nell'allegato n. 2 di data odierna, soggetto a privacy, che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di ratificare l'attivazione dell'intervento per i casi urgenti nei quali è stato necessario

provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento;

4. di dare atto che la spesa relativa al pagamento per l'anno 2026 delle rette riguardanti i soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenuto conto della capacità contributiva dei medesimi, è stata autorizzata ed impegnata come indicato in premessa;

5. di demandare l'accertamento delle eventuali entrate da parte di donatori e familiari stretti degli ospiti inseriti in RSA e in Casa di soggiorno - secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 per gli inserimenti definitivi - all'atto della riscossione imputandole, come indicato in premessa, al capitolo 30454 CDC 15.09 con riferimento al P.E.G. 2026-2028, accertamento che sarà confermato con atto di gestione ricognitorio;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;

8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Dirigente del Servizio  
REDOLFI SABRINA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).